

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DE'LONGHI S.p.A.
AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 Novembre 1998, n. 437**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A. (di seguito "La Società") con riferimento all'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437 fa presente che l'ordine del giorno previsto per l'Assemblea Ordinaria dei soci convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2006 presso la sede della Società in Treviso, via Lodovico Seitz 47, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2006 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2006, stessi luogo ed ora, è il seguente:

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2005, della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.58/98 e della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n.58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni di Amministratori e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni di un Sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2005, della relazione del Consiglio di Amministrazione e della relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.58/98 e della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n.58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si informa che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella relazione sulla gestione degli amministratori, depositata insieme al progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, messi a disposizione del pubblico secondo quanto previsto dall'articolo 82, c. 2, lett. b) della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito di dimissioni di Amministratori e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'Assemblea convocata per il giorno 27 aprile 2006, in prima convocazione ed, occorrendo, il 28 aprile 2006, in seconda, è chiamata, tra l'altro, a deliberare sull'integrazione del Consiglio di Amministrazione a seguito delle dimissioni di due Amministratori.

Si ricorda che in data 27 giugno 2005 e in data 14 novembre 2005, il Consiglio di Amministrazione della De'Longhi S.p.A. ha cooptato i due Amministratori Dott. Dario Melò e Dott. Silvio Sartori, a norma dell'art. 2386, 1° comma, Codice Civile.

Ai sensi del medesimo articolo, gli Amministratori cooptati *«restano in carica fino alla prossima assemblea»* e quindi sino all'assemblea degli azionisti di De'Longhi S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2006, in prima convocazione ed, occorrendo, il 28 aprile 2006, in seconda.

Il Consiglio propone che gli Amministratori così nominati scadano insieme con gli altri Amministratori, e pertanto alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che sarà chiuso il 31 dicembre 2006.

Si ricorda ai Signori Azionisti di provvedere al deposito delle proposte di nomina alla carica di Amministratore presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione, così come stabilito dall'art. 7 del Codice di Autodisciplina della Società.

Si invitano altresì i Signori Azionisti a precisare se i soggetti proposti per la carica di Amministratore soddisfino:

- a) i requisiti di indipendenza indicati dall'art. 3.1 del Codice di Autodisciplina della Società;
- b) i requisiti di indipendenza indicati dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/98;
- c) i requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 147-*quinquies* D.Lgs. n. 58/98, nella loro attuale definizione ai sensi del D.M. Giustizia n. 162/00.

Treviso, 27 marzo 2006

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Giuseppe De'Longhi)

3. Integrazione del Collegio Sindacale a seguito di dimissioni di un Sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

l'Assemblea convocata per il giorno 27 aprile 2006, in prima convocazione ed, occorrendo, il 28 aprile 2006, in seconda, è chiamata, tra l'altro, a deliberare sull'integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un Sindaco supplente.

In data 2 novembre 2005 ha infatti rassegnato le proprie dimissioni il sindaco supplente, dott. Alberto Lanfranchi, eletto dall'Assemblea del 28 aprile 2004 tra i candidati dell'unica lista presentata; ai sensi dell'art. 14 dello Statuto di De' Longhi S.p.A., la nomina del sindaco supplente che sarà chiamato a sostituire il dott. Alberto Lanfranchi avverrà con votazione a maggioranza relativa.

Ai sensi dell'art. 2401, comma 1, Codice Civile, il Sindaco supplente così nominato scadrà insieme con gli altri Sindaci, e pertanto alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che sarà chiuso il 31 dicembre 2006.

Si ricorda ai Signori Azionisti di provvedere al deposito delle proposte di nomina alla carica di Sindaco supplente presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della data prevista per l'assemblea in prima convocazione, così come stabilito dagli artt. 14 dello Statuto e 14.1 del Codice di Autodisciplina della Società.

Si invitano altresì i Signori Azionisti a precisare se i soggetti proposti per la carica di Sindaco soddisfino:

- d) i requisiti di indipendenza indicati dall'art. 148, comma 3, D.Lgs. n. 58/98;
- e) i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall'art. 148, comma 4, D.Lgs. n. 58/98.

Si invitano infine i Signori Azionisti a produrre per ogni soggetto proposto per la carica di Sindaco:

- a) una dichiarazione dalla quale risulti l'accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina da parte del soggetto proposto;
- b) un elenco riepilogativo degli incarichi di amministrazione e di controllo rivestiti dal soggetto proposto presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII (*i.e.* in società per azioni, in società in accomandita per azioni e in società a responsabilità limitata).

Treviso, 27 marzo 2006

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Giuseppe De'Longhi)

4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla successiva disposizione, da parte della Società, di azioni proprie.

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Ricordiamo che la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, approvata dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 28 aprile 2004, è scaduta allo spirare dei 18 mesi previsti dalla delibera stessa, senza che il Consiglio di Amministrazione ritenesse di avvalersi della menzionata autorizzazione assembleare, in assenza dei presupposti che facessero stimare tale operazione conforme all'interesse sociale.

Il Consiglio di Amministrazione si è determinato comunque a sottoporre, nuovamente, all'Assemblea degli Azionisti, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie e, a certe condizioni, di disposizione delle stesse, per un triplice ordine di ragioni:

- a) sarà possibile procedere ad investimenti in azioni della Società qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione, anche al fine di poter svolgere, ove ne ricorra la necessità e nel rispetto della normativa applicabile, un'attività stabilizzatrice sui mercati borsistici;
- b) se del caso, le azioni proprie potranno essere utilizzate nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari;
- c) se del caso, le azioni proprie potranno inoltre essere acquistate e/o cedute in esecuzione di piani di *stock-option*, ferma restando, in ogni caso, la competenza dell'assemblea a deliberare l'approvazione degli stessi piani ai sensi dell'art. 114-bis D.Lgs. n. 58/98.

2. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce la proposta autorizzazione.

L'autorizzazione che il Consiglio richiede all'Assemblea riguarda atti di acquisto delle azioni da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 14.000.000 (quattordici milioni) azioni ordinarie da nominali 3 (tre) euro cadauna, e in ogni caso in misura non eccedente la decima parte del capitale sociale – tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate – e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società non superino il limite stabilito dalla presente autorizzazione.

3. Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3, del codice civile.

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'Articolo 2357, 3° comma, Codice Civile, si fa presente che il capitale sociale è oggi pari ad Euro 448.500.000,00, suddiviso in n. 149.500.000 azioni ordinarie, e che, alla data della presente Relazione, la Società non detiene alcuna azione propria.

Il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto in nessun caso eccederà la decima parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate.

Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'Articolo 2359-*bis* del Codice Civile.

4. Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto e alla successiva disposizione di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data nella quale l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

5. Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato.

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ad uno o più Amministratori, con l'osservanza delle seguenti modalità: il prezzo di acquisto dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e, come massimo non superiore del 5% (cinque per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

Per quanto concerne la successiva disposizione delle azioni acquistate, viene definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società e comunque non inferiore al 95% (novantacinquepercento) *della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita*. Tale limite di prezzo potrà essere derogato solo in caso di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di *stock-option*.

6. Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli Articoli 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 144-*bis* del Regolamento Consob n. 11971/99, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'Articolo 132, 3° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene la disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la disposizione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa, ai blocchi, o mediante scambio con partecipazioni o altre attività nell'ambito di progetti industriali.

Le azioni potranno anche essere assegnate ad Amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o delle sue controllate, in relazione all'esecuzione di piani di *stock-option*.

In caso di cessione di tutte o parte delle azioni acquistate, la riserva indisponibile che sarà costituita ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile si ridurrà proporzionalmente.

7. Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale

Si fa presente che il sopra menzionato acquisto di azioni proprie non è strumentale ad una riduzione del capitale sociale.

Treviso, 27 marzo 2006

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dott. Giuseppe De'Longhi)